

Avv. MARIA ANNA ALBERTI
Piazza S. Francesco, 2
TEL. 051 23.28.55 FAX 051 26.27.29- BOLOGNA
E-mail: avv.alberti@tin.it
avv.alberti@pec.it

Bologna, 18 Ottobre 2018

Spett.le O.N.B.
In persona del Suo Presidente
Sen. Dr. Vincenzo D'Anna
Alla c.a attenzione della Presidenza e Segreteria Organi Collegiali:

Via Icilio 7

00153 Roma

Trasmessa all'indirizzo di PEC:

protocollo@peconb.it

e p.c.

Spett.le

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

In persona del Suo Presidente

Dr. Alessandro Beux

Trasmessa agli indirizzi di PEC:

federazione@tsrm.org

presidenza@tsrm.org

Diffida avente ad oggetto: affermazioni lesive sulle competenze del dietista, da ultimo anche con riferimento alla diffida inviata dal Presidente, Dr. Vincenzo D'Anna, alla Scuola Nutrizione Salernitana, pubblicata sul sito dell'O.N.B. in data 6 settembre 2018

Scrivo in nome e per conto di A.N.D.I.D., - Associazione Nazionale Dietisti -, riconosciuta, ai sensi del D.M. 19.06.2006 e s.m., come rappresentativa della categoria sul territorio nazionale, in persona del Suo Presidente, Dr. Marco Tonelli al fine di contestare recisamente quanto affermato nella diffida inviata alla Scuola Nutrizione Salernitana e pubblicata sul sito dell'O.N.B. in data 6 settembre 2018, e in generale nelle frequenti errate informazioni che l'Ordine diffonde sulla figura professionale del Dietista.

Il riferimento è in particolare alla tesi secondo cui *“in nessun caso il dietista può agire in maniera autonoma potendo operare solo in collaborazione e su indicazione del medico”*, ciò a differenza del biologo.

ANDID trova assolutamente grave quest'esternazione che rappresenta l'ennesimo attacco alle competenze dei dietisti il cui ruolo in materia di alimentazione e nutrizione, anche clinica, è pacificamente riconosciuto; ciò tanto più se si considera che l'interesse di un Ordine dovrebbe essere quello di vigilare e tutelare l'utenza da forme di abusivismo professionale e non certo quello di sminuire professionisti con competenze acclamate in ambito nutrizionale al solo fine avvantaggiare la propria categoria.

Ciò detto, Ella sa bene che la Sua affermazione è **in totale** contrasto con le vigenti disposizioni normative, in quanto non è la prima volta che l'Associazione si vede costretta a difendersi da similari attacchi rivolti dal Suo Ordine. Per ripristinare una corretta informativa, ANDID intende rimarcare alcuni concetti e, precisamente:

1) il **dietista è un professionista che svolge in totale autonomia l'attività di elaborazione delle diete**, competenza attribuitagli dall'art. 1, comma 2, lettera c) del D.M. n. 744/1994.

2) **La sua autonomia** nella redazione di piani alimentari è espressamente sancita dall'art 3 della legge 251/2000 secondo cui *“Gli operatori delle **professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale** svolgono, **con autonomia professionale**, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero **attività tecnico-assistenziale**, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità”*;

3) l'attività di Dietista può essere svolta in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o **libero-professionale** (D.M. n. 744/1994), ciò a riprova dell'autonomia professionale. Si precisa, anche, che in ambito pubblico, qualora dopo il triennio il dietista consegua la laurea magistrale Classe LM/ SNT3 in Scienze delle professioni sanitarie tecnico Assistentziali potrà avere accesso alla Dirigenza, essendo stata istituita la figura del Dirigente delle professioni sanitarie ex legge 251/2002. Ne discende che l'accesso alla dirigenza non è ambito riservato solo ai biologi.

4) La figura del medico è distinta e interviene solo in una fase prodromica di individuazione della necessità di seguire o meno una dieta mediante l'atto di prescrizione. Non c'è quindi interferenza tra i due professionisti avendo ognuno uno specifico campo di competenza e non essendo necessaria la presenza del medico allorquando il dietista svolge la sua attività.

Ciò vale, come ben sa, anche per i biologi. Le rammento infatti gli interventi di diverse Autorità, tutti univoci nell'affermare che la prescrizione della dieta e l'elaborazione sono atti distinti (pareri del Consiglio Superiore di Sanità 15.12.2009 e 12.04.11; sentenza del Tribunale Roma n. 3527/2001, nonché i provvedimenti dell'AGCM del 5.04.2013, prot. 0023098 e del 29.01.2016,

prot. n. 0014758, emessi questi ultimi nei Vostri confronti su istanza di ANDID) e ove è chiaramente tracciata la differenza tra attività di prescrizione, riservata solo al medico, e successiva attività di elaborazione delle diete.

5) Il dietista, diversamente dal biologo, ha competenze specifiche **in materia di nutrizione clinica**. Ed, infatti, la sua figura è necessaria ed **imprescindibile** nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Si considerino, ad esempio, gli “*Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018*” redatti dalle società scientifiche italiane di diabetologia (Associazione Medici diabetologi -AMD – e Società Italiana di diabetologia -SID) **ove solo il dietista** è espressamente incluso tra coloro che fanno parte del team diabetologico. Si precisa che il documento citato ha valenza esemplificativa in quanto il ruolo del dietista nel trattamento clinico è riconosciuto in molteplici fonti (standard, protocolli, linee di indirizzo, PDTA) tutte univoche nell’indicare il dietista quale unico professionista di riferimento in materia di nutrizione clinica.

Si precisa inoltre che nell’ambito della circolazione dei professionisti in contesti internazionali (europei e mondiali), l’unica figura competente in tutto il mondo in ambito di nutrizione e dietetica è unicamente quella del Dietista. Non a caso, ANDID è membro della Federazione Europea delle Associazioni dei Dietisti (EFAD) e a livello mondiale dell’ICDA (Confederazione Internazionale delle Associazioni di Dietisti), mentre i “nutrizionisti” sono figure molto eterogenee che non hanno mai competenze o percorsi formativi definiti e/o simili fra i vari Paesi.

Ciò chiarito sulla figura professionale dei dietisti, appare necessario fare qualche precisazione anche sulla Vostra figura professionale:

1) Non esiste per i biologi nelle fonti normative alcun riferimento esplicito all’attività di elaborazione delle diete. Si tratta di competenza che, diversamente dai dietisti, è stata da Voi ricavata in via meramente interpretativa. L’art. 3 della Legge n. 396/1967, alla lettera b, individua infatti solo l’attività di “*valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo*” che non si traduce nell’adozione di specifiche misure terapeutiche consistenti nell’elaborazione di diete, ma si sostanzia unicamente in un mero intervento di osservazione delle esigenze di un soggetto ed in un ambito esclusivamente di studio, prevenzione e formazione. Allo stesso modo, l’art. 31 del D.P.R. 328/2001, con cui sono state introdotte delle modifiche ai requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per iscriversi all’Ordine dei biologi, si limita a riprendere tra le competenze quella di “*valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici*”, senza alcuna menzione ad attività di predisposizione di piani personalizzati.

2) L’unico riferimento all’attività di elaborazione delle diete si rinviene nella Tabella G allegata al D.M. 22 luglio 1993 n. 362 recante “*Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità, e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*”, fonte che, oggi, deve pure considerarsi superata stante l’entrata in vigore dei parametri che trovano specifica

applicazione anche per i biologi ed in relazione ai quali scompare il riferimento all'elaborazione delle diete. Si specifica, infatti che, l'art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha *“abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*. Ciò detto, anche in vigore del previgente **tariffario**, deve rilevarsi che esso **non è uno strumento attraverso il quale si possono attribuire delle competenze**, non essendo questo il suo scopo tipico, costituito semplicemente dalla determinazione delle tariffe per le prestazioni offerte, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, dec. 31.05.2003 n. 3039) Ciò tanto più se si considera che il riferimento all'attività di elaborazione delle diete non è rinvenibile nella parte normativa del D.M. ma solo nella allegata tabella G denominata appunto *“Tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante lettera b) art. 3 legge n. 396/1967”*. Si tratta quindi di un'estensione di una competenza del tutto illegittima perché non prevista nel profilo professionale della figura del biologo.

3) E' poi necessaria una considerazione sui titoli di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per diventare biologo. Il corso di laurea magistrale LM-61 in Scienze della Nutrizione Umana non fa maturare competenze in ambito di nutrizione clinica; mentre le altre lauree, che pure consentono di diventare biologi, quale quella in Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio non prevedono nel percorso universitario lo studio di materie afferenti alla nutrizione e/o all'alimentazione.

Ciò nonostante, tutti i laureati suindicati una volta superato l'esame per diventare biologo e iscritti nella sez. A dell'albo, secondo quanto da Voi sostenuto, possono elaborare diete. Su questo aspetto di evidente discrasia tra competenze maturate durante il percorso di laurea e la possibilità di elaborare diete una volta superato l'esame di Stato, preme evidenziare che il Vostro Ordine non si è mai espresso, anzi si è sempre sottratto al confronto.

4) Quanto poi alla Sua affermazione secondo cui i Biologi possono lavorare nella struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione, si osserva che ciò è possibile solo con il possesso dell'ulteriore titolo di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione secondo quanto previsto dai D.P.R. n. 484/1997 e 483/1997. Tuttavia anche detta specializzazione non conferisce al biologo competenze in materia di nutrizione clinica, ma consente di effettuare esclusivamente attività rivolte a soggetti non affetti da patologie. Quanto detto emerge chiaramente dall'analisi del decreto 716 del 16/9/2016 intitolato *“Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”*, nel cui allegato viene chiarito che lo specialista in scienza dell'Alimentazione *“deve conoscere la definizione dei bisogni in energia e nutrienti per il singolo individuo.... valutando lo stato di nutrizione e dei fabbisogni per il singolo individuo sano e per la popolazione nelle varie fasce di età”*.

I biologi specializzati in Scienza dell'Alimentazione dunque possono operare nell'ambito della nutrizione soltanto in area non clinica, ossia rivolgendosi al soggetto sano, allo studio dei nutrienti o alimenti. Ciò a differenza del dietista il quale, come su indicato, è invece figura imprescindibile del trattamento clinico nutrizionale e che matura le sue competenze con la laurea triennale in dietistica, titolo completo e specifico per la nutrizione.

Alla luce di tutto quanto esposto, ANDID la diffida dal continuare a diffondere informazioni errate sulla figura del dietista con qualsiasi modalità e in qualsiasi contesto. Al contempo la diffida a rimuovere dal sito dell'O.N.B. la recente pubblicazione del testo inviato alla Scuola Nutrizione Salernitana perché contenente affermazioni non veritiere e lesive delle competenze del dietista.

In difetto, qualora non provveda a rimuovere il testo suindicato e qualora, per il futuro, dovessero ancora verificarsi situazioni di palese lesione della figura professionale del dietista, ANDID si vedrà costretta ad intraprendere le azioni giudiziarie che riterrà più opportune e idonee per la tutela delle competenze della categoria, non essendo più tollerabile una campagna mediatica così denigrante e svilente nei confronti dei dietisti.

Il neocostituito Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, all'interno del quale è stato istituito l'Albo dei Dietisti, è informato delle azioni intraprese da ANDID.

In attesa di un riscontro urgente, si porgono distinti saluti.

Avv. Maria Anna Alberti